

Codice A1305A

D.D. 24 settembre 2019, n. 365

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria in partenza della Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali. Approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 250 del 14/06/2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2990/2019 che ha accolto il ricorso avverso l'ordinanza del T.A.R. Piemonte proposto dall'A.T.I. Poste Italiane S.p.A. -Defendini Logistica S.r.l. - Postel S.p.A. a seguito della mancata aggiudicazione a proprio favore del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria in partenza della Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio all'A.T.I. Poste Italiane S.p.A. -Defendini Logistica S.r.l. - Postel S.p.A., corrente in Roma, Viale Europa, 190, per l'importo di € 1.865.050,00, oltre I.V.A. del 22% pari ad € 410.311,00 e così per complessivi € 2.275.361,00 o.f.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- Vista la L. 23/2014;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 250 del 14.6.2019

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 250 del 14.06.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria in partenza della Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali, all'A.T.I. Poste Italiane S.p.A. -Defendini Logistica S.r.l. - Postel S.p.A., corrente in Roma, Viale Europa, 190, per l'importo di € 1.865.050,00, oltre I.V.A. del 22% pari ad € 410.311,00 e così per complessivi € 2.275.361,00 o.f.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)

GC/mp
VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2019-2021 – SEZ. 8.2.3
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr. Paolo FRASCISCO

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA,
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA
ORDINARIA IN PARTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE -
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SETTORE POLITICHE
FISCALI**

Importo complessivo € 1.865.050,00 oltre I.V.A.

Premesso che

- con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo n. 15 del 30.1.2017 è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del medesimo decreto, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie - Settore Politiche Fiscali approvando, nel contempo, il Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti n. 37 del 22.2.2017 si è proceduto ad approvare gli atti di gara;
- con determinazione n. 154 del 19/06/2017 è stato

approvato il verbale di gara e si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto all'Operatore Economico SMMART POST S.r.l., corrente in Palermo, Via Enzo Biagi, 11;

- con determinazione n. 250 del 14/06/2019, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2990/2019 che ha accolto il ricorso in appello proposto dall'A.T.I. Poste Italiane S.p.A. - Defendini Logistica S.r.l. - Postel S.p.A. avverso l'ordinanza n. 292/2017 emessa dal T.A.R. Piemonte che disponeva la non aggiudicazione in suo favore, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto all'A.T.I. Poste Italiane S.p.A. -Defendini Logistica S.r.l. - Postel S.p.A., corrente in Roma, Viale Europa, 190.

QUANTO SOPRA PREMESSO:

TRA

la Regione Piemonte, (C.F. 80087670016), in persona del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni LEPRI (omissis) e domiciliato presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello n. 165, di seguito denominata il "Committente";

E

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585),corrente in Roma - Viale Europa n. 190, rappresentata da

Masturzo Maria Paola, (omissis), in qualità di procuratore, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede della Società medesima, a quanto infra autorizzata in forza di procura conferita in data 25.06.2019 mediante atto a rogito notaio Pierluigi Ambrosone, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo con:

- POSTEL S.P.A. - corrente in Roma - Viale Europa n. 175 - (C.F. 04839740489);
- DEFENDINI LOGISTICA S.r.l. - corrente in Roma - Via Giovanni Paisiello n. 12 - (C.F. 12122771004);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza massiva ordinaria tra la Regione Piemonte e gli Utenti /Cittadini ai fini della riscossione dei tributi regionali e delle

entrate extratributarie.

L'Appaltatore dovrà gestire la stampa (solo in b/n) in tutte le sue fasi oltre che la spedizione e consegna degli avvisi di scadenza della tassa automobilistica, delle rateizzazioni e dei canoni relativi al demanio idrico.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in trenta mesi, con decorrenza dalla data della sua stipula.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'Appaltatore sono richiesti i servizi relativi a:

- Canale di trasferimento dati
- Approvvigionamento materiale e magazzino scorte
- Stampa delle comunicazioni/avvisi digitali ricevuti
- Confezionamento dei plichi
- Messa a disposizione degli elaborati e/o restituzione
- Tracciatura del processo di stampa e consegna, ove previsto
- Imbustamento
- Spedizione
- Recapito

- Reportistica

Si richiamano integralmente gli articoli 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;3.6; 3.7; 3.8 del Capitolato Speciale di Appalto nei quali vengono dettagliate le attività oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5 - LIVELLI DI SERVIZIO

Per la corrispondenza ordinaria: consegna in massimo 8 giorni lavorativi oltre quello di spedizione.

ARTICOLO 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata del contratto è pari ad € 1.865.050,00 oltre I.V.A., (oneri per la sicurezza € 0,00).

Si specifica che il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, sarà determinato esclusivamente dal numero effettivo di stampe, imbustamenti e recapiti effettuati per ogni tipologia moltiplicato per il prezzo unitario al netto del ribasso d'asta.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza

avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%,. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a

saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi della L. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alle fatture dovranno essere allegati le relative distinte della corrispondenza inviata con il dettaglio di numero pezzi, scaglione tariffario e tipologia postale.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'esito positivo del controllo sul servizio effettivamente prestato.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, e

relative disposizioni di attuazione;

- all'accertamento, da parte del Committente, tramite il DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni. Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate.

La trasmissione delle fatture, con indicazione del CIG, indicato negli atti di gara, in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria sul seguente conto corrente dedicato:

Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi
Centrali Fatturati - Codice IBAN IT
74E0760103200000041028663.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- Nola Guido Maria - C.F. NLOGME72T02H501L;
- Manghetti Anna - C.F. MNGNNA64L70H501A;
- Montanino Guido - C.F. MNTGDU72R20H501Y;
- Giorgini Mario - C.F. GRGMRA61R15H501V;
- Casella Stefano - C.F. CSLSFN63L08Z315C

ARTICOLO 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (D.E.C.)

Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Committente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuandolo nella persona del Dott. Fabrizio ZANELLA, Dirigente del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo (C.F. ZNL FRZ 59L25 H6200).

Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile e fornisce parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 - PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto di appalto secondo le modalità indicate. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dello stesso o di violazione delle disposizioni del presente contratto, potrà essere applicata una penalità fino al 5% del valore del contratto

stesso.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, la penale si intende accettata.

Le penalità vengono detratte dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, o dell'adempimento inesatto, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite, ha versato cauzione definitiva fino alla concorrenza di € 1.046.106,55 mediante polizza fidejussoria n. 0947000000039889 emessa da Banca Nazionale del Lavoro SpA- Apac Trade Finance e Garanzie, in data 5.7.2019, già ridotta del 50% ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche dopo la conclusione

del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio del servizio un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente contratto.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante a causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi.

Nello svolgimento delle prestazioni deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni:

- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo trimestrale;
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso il Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;

- esito negativo della verifica di conformità definitiva;

- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente.

- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione

prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dal Committente.

Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
2. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma

7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

3. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

4. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE,

o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Committente risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

5. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
6. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#).

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

Formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove il Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'[articolo 110, comma 1](#) del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Committente potrà pertanto recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt

1676 C.C. e 109 del Codice di cui al D.lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ARTICOLO 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITA' DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il D.E.C. dà avvio all'esecuzione del Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art.

106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;

- a seguito della modifica del Contratto, il Committente pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

In caso di riduzione del servizio, si provvederà alla corrispondenza dell'importo totale detraendo il prezzo/i offerto/i per il servizio/i in discussione e riportato/i in sede di offerta.

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella tipologia dei servizi dell'appalto, verrà pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede

di offerta. Qualora, invece il nuovo servizio non sia compresa nella tipologia dei punti previsti in appalto si concorderà un nuovo prezzo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale del Committente risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza, e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione

anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 16 del presente contratto.

In fase di esecuzione il DEC accerta la regolarità delle prestazioni a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 de D.lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105,
comma 1°, del Codice, è fatto divieto
all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto
stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106,
comma 1°, lett. d), 110 del Codice, in caso di
modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

Per l'esecuzione delle attività di cui al
Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del
subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art.
105 del Codice nel rispetto delle condizioni
stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta
per cento) dell'importo complessivo del Contratto e
dietro autorizzazione del Committente ai sensi
della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà
responsabile in via esclusiva nei confronti della
Committente.

Sarà altresì responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le
ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste

dall'art. 105, comma 8°.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta l'Appaltatore abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il Committente che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione

tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

La Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

La Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17 - RECESSO DEL COMMITTENTE

Al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al C.S.A., all'offerta economica, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al

Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € 9.761,22 o.f.i.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. La Committente a seguito della dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

Letto confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

Giovanni LEPRI

(Firma digitale)

L'APPALTATORE

Maria Paola MASTURZO

(Firma digitale)